

ad intaccare menomamente la base del *sistema monetario latino* e le varie caratteristiche delle singole monete metalliche. Una sola variante portò la citata legge 29 Marzo 1894: il pezzo da *venti centesimi* coniato in nichelio misto ( $\frac{1}{4}$  di nichelio  $\frac{3}{4}$  di rame) anzichè in argento, a pezze 250 per chilogrammo, cioè del peso di grammi 4, al ti-

---

*Monete d'argento a 835/1000:*

da *lire* 2, 1 e da *centesimi* 50, coniate in Italia, Belgio, Francia, Svizzera, Grecia e per conto della Repubblica di S. Marino. Gli spezzati nazionali dovevano presentare un millesimo non anteriore al 1863, quelli della Francia al 1864, quelli del Belgio e della Svizzera al 1866, quelli della Grecia al 1867 e quelli della Repubblica di S. Marino dovevano presentare il millesimo 1898 o 1906, anni in cui venne effettuata la coniazione.

Le monete divisionali d'argento di conio nazionale e della Repubblica di S. Marino avevano corso obbligatorio e dovevano essere accettate senza limite di somma nelle Casse pubbliche, meno che per gli sdaziamenti doganali, nei quali l'accettazione era limitata a somme inferiori a *lire* 5.

Verso e tra i privati non potevano essere impiegate per una somma superiore a *lire* 50 per ciascun pagamento

Gli spezzati d'argento di conio estero, mentre avevano solo corso facoltativo fra i privati, dovevano essere ricevuti dalle Casse pubbliche in ogni singolo versamento, anche se per sdaziamenti doganali, sino alla somma di *lire* 100.

*Monete di nichelio:*

da *centesimi* 20 di conio italiano coniate dal 1909 in poi. Quelle coniate negli anni precedenti cessarono di aver corso legale col 30 Giugno 1910 in virtù del regio decreto 13 Giugno 1909 N. 361; e col 30 Giugno 1914 caddero in prescrizione.

*Monete di bronzo:*

da *centesimi* 10-5-2-1 coniate in Italia dal 1859 in poi;  
da *centesimi* 10 e 5 della Repubblica di S. Marino, coniate a Milano nel 1864-1869-1875 ed a Roma negli anni 1893 e 1894. Le monete in rame degli altri Stati e dei cessati Governi, non portando alcun valore nelle Casse pubbliche, non avevano corso legale.